



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C2167 del 13/09/2010

Proposta n. 14090 del 02/09/2010

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. Impegno di spesa di € 30.000,00. Capitolo B11551. Esercizio finanziario 2010.

Proponente:

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria		_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	VICARIO O. VANNOZZI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

REGIONE LAZIO

N. del

Proposta n. 14090 del 02/09/2010

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento			
1	I	B11551/000	/0/000		30.000,00	A.R.S.I.A.L.

OGGETTO: Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. Impegno di spesa di €30.000,00. Capitolo B11551. Esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disciplina della riproduzione animale”, in particolare l’articolo 5, comma 1, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare i soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)”, e successive modifiche ed integrazioni, che, all’articolo 1, comma 3, definisce l’Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che “esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici e delle direttive della Giunta Regionale ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, mentre all’articolo 2, comma 3, lett. d), prevede che la medesima Agenzia possa svolgere ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, e successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 6 affida all’ARSIAL l’attuazione dei programmi operativi annuali;

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, recante: “*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*”, che, al comma 1, prevede che la Regione debba favorire la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002) <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30”. Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il *documento* dal titolo: “Indicazioni operative regionali per l’attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403”;

CONSIDERATA l’importanza, nell’ambito delle specie e razze di interesse zootecnico, dell’impiego di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, al fine di incrementare l’attività di miglioramento del patrimonio genetico e morfologico-funzionale delle specie e razze degli animali d’allevamento, con particolare riguardo alle razze autoctone tutelate ai sensi della legge regionale n. 15/2000;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 222 al Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2009;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 223 al Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2009

VISTA la legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 149 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 21 agosto 2010;

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione ai sopra richiamati interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, impegnare a favore dell’ARSIAL l’importo di €30.000,00;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

di impegnare la somma di € 30.000,00 in favore dell’ARSIAL, con imputazione sul capitolo B11551 del bilancio regionale - esercizio finanziario 2010, nell’ambito degli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12, nonché di affidare alla medesima Agenzia l’incarico di provvedere alla liquidazione delle spettanze ai singoli beneficiari.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini